



PROVINCIA di CAMPOBASSO

CALENDARIO ITTICO

Le acque interne ricomprese nel territorio della Provincia di Campobasso sono classificate come di seguito:

Acque principali

Categoria "A"
Fiume Biferno: tratto compreso tra il ponte della ferrovia in prossimità della stazione di Guglionesi e la foce in mare;
Fiume Trigno: tratto compreso tra l'opera di presa "Trigno n° 11" e la foce in mare;
tratto di 1 Km verso monte a partire dalla foce per i torrenti Tecchio, Sinarca e Saccione.

Acque principali

Categoria "B"
Fiume Biferno: tratto compreso tra il punto di presa della Centrale Idroelettrica denominata "Centrale Molise 5" e il ponte della ferrovia in prossimità della stazione di Guglionesi, compreso l'invaso di Guardialfiera;
Fiume Trigno: tratto compreso tra il confine con la Provincia di Isernia e l'opera di presa "Trigno n° 11";
Fiume Fortore: tratto molisano;
Torrente Tappino e suoi affluenti: tratto tra le sorgenti e l'invaso di Occhito compreso (sponda molisana);
Lago in C.da Carbone (Vinchiaturo);
Lago degli Innamorati (Montefalcone nel Sannio).

Acque secondarie

Categoria "C"
Fiume Biferno: tratto compreso tra le sorgenti e il punto di presa della Centrale Idroelettrica denominata "Centrale Molise 5";
Torrente Callora: tratto tra il confine con la Provincia di Isernia e la confluenza con il torrente Rio compreso gli affluenti;
Torrente Quirino: tratto tra le sorgenti e la confluenza con il fiume Biferno compreso gli affluenti e l'invaso di Arcichiaro;
Torrente Rio: tratto tra il confine con la Provincia di Isernia e la confluenza con il fiume Biferno compreso gli affluenti;
Fiume Tammaro: tratto tra le sorgenti e i confini con la Provincia di Benevento compreso gli affluenti;
Torrente Tappone: tratto tra le sorgenti e la confluenza con il torrente Tammaro compreso gli affluenti;

Le restanti acque interne della Provincia, precedentemente non elencate, sono inserite nella "categoria B".

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica sono istituite le seguenti zone protette:

Zone di frega

Fiume Biferno: tratto a partire dalla sorgente S. Maria dei Rivoli per circa 400 m a valle;
tratto a partire dalla sorgente Pietracaduta per circa 300 m a valle;
tratto a partire dalla sorgente Rio Freddo per circa 300 m a valle;
Torrente Rio Vivo: tratto a partire dalla sorgente per 1 Km a valle;
Fiume Tammaro: tratto del "Fosso della Fota" a partire dal mulino "Peluso" per 1 Km a valle.

Zona di ripopolamento

Fiume Biferno: tratto delimitato dalla confluenza dei rami provenienti dalle sorgenti "Pietra Caduta" e "Santa Maria", fino al depuratore comunale di Bojano;
Torrente Magnaluno: tratto dallo sbarramento in prossimità della "Strada Comunale Guardiaregia-Sepino" a salire per ml.500;
Torrente Rio Vivo: tratto dal limite della zona di "Frega" dello stesso torrente per Km. 1 a valle.

Nelle zone di ripopolamento e nelle zone di frega è vietato l'esercizio della pesca.

Zona No Kill

Fiume Biferno: tratto a partire dal ponte "La Macchione", in prossimità del bivio di Casalciprano, fino al punto di scarico della centrale idroelettrica "Vacca".

Nelle zone "No Kill" vi è l'obbligo di rilascio in acqua del pescato. E' consentita esclusivamente la pesca con sistemi a mosca e con coda di topo; gli ami devono essere sprovvisti di ardiglioni o con ardiglioni schiacciati. E' inoltre vietato l'uso e la detenzione del guadino.

Tratti in concessione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 30 luglio 1998 n° 7 e ss.mm., sono stati concessi alle Associazioni Pesca Sportive i seguenti tratti:

FIUME BIFERNO

"F.I.P.S.A.S.": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra il Km 21 della S.S. n° 647 e il bivio di Casalciprano;
Associazione Pescasportiva "IRIDEA": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra lo svincolo per Baranello (ponte "Veticozze") e lo svincolo di Busso (ponte "Regio");
Associazione "A.R.C.I." Larino: Acque di categoria "B" - tratto compreso tra il Km 61+900 e il Km 64+400 della S.S. n° 647 Bifernina;
Associazione Pescambiente: Acque di categoria "C" - tratto compreso tra la confluenza con il "Fosso delle Cese" in agro del Comune di Colle D'Anchise e, per circa ml. 1000, fino al ponte "Veticozze", in prossimità del bivio per Baranello;
Associazione "La Pineta": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra il divieto di pesca permanente sopra l'impianto di Trivisonno, per circa 1000 metri a monte.
Associazione A.R.C.I. di Ripalimosani: Acque di categoria "B" - tratto compreso tra il Km 30.400 e il Km 31.900 della S.S. n° 647 "Bifernina";
"C.I.P.M.": Acque di categoria "C" - tratto lungo ml. 650,00, delimitato a valle dal viadotto posto al Km. 5,950 della S.S. 647 "Bifernina";
ITALPESCA: Acque di categoria "C" - tratto a partire dallo sbarramento della c.i. "Vacca" per ml. 350, 00 a monte.
Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 30 luglio 1998 n° 7 e ss.mm., sono stati concessi alle Associazioni Pesca Sportive i seguenti tratti del Fiume Biferno:

INVASO DI OCCHITO:

Associazione "La Pineta": Acque di categoria "B" - tratto di mt. 1.100 in agro del Comune di Macchia Valfortore compreso tra c.da Difensola e c.da Ciaferrone.

DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di pesca a tutte le specie ittiche dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno nel tratto del fiume Biferno compreso tra lo sbarramento "Valle Cupa", in prossimità del bivio di Lupara e il punto di immissione del fiume stesso nell'invaso di Guardialfiera, in corrispondenza del Km 51 della S.S. 647 Bifernina.

E' fatto, altresì, assoluto divieto di pesca permanente a tutte le specie ittiche, per motivi di pericolo, nell'invaso di "Arcichiaro" e nei seguenti tratti del fiume Biferno:

- tratto compreso tra la sezione del fiume posta a 300 metri a monte dell'impianto di Trivisonno e il punto di immissione del Vallone Ingotte (località Covatta);
- tratto per 200 metri a monte e 500 metri a valle dallo sbarramento dell'invaso di Guardialfiera;

La pesca dei salmonidi, ciprinidi e di tutte le altre specie consentite dalla L.R. n° 7/98 e ss.mm. può essere praticata un'ora prima del sorgere del sole sino ad un'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione.

Nelle acque classificate di categoria "C" è vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo. In tutte le acque interne della Provincia è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso specificati e aventi le misure inferiori a quelle di seguito indicate:

BARBO	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
CARPA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 30;
CAVEDANO	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 18;
LUCCIO	dal 31 gennaio fino al 31 marzo	misura minima di cattura cm 35;
PERSICO REALE	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
PERSICO TROTA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
TEMOLO	dal 30 settembre fino al 31 marzo	misura minima di cattura cm 25;
TINCA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
TROTA	dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio	misura minima di cattura cm 20;
SALMERINO	dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio	misura minima di cattura cm 25;
GHEPPIA		misura minima di cattura cm 25;
ANGUILLA		misura minima di cattura cm 25;
CEFALO o MUGGINE		misura minima di cattura cm 20.
GAMBERO	SEMPRE.	

La cattura delle seguenti specie ittiche è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, come appresso indicato:

8 (otto) capi di trota; 4 (quattro) capi di temolo; 20 (venti) capi fra barbi e cavedani; 20 (venti) capi fra carpe e tinche; 10 (dieci) capi di persico reale; 20 (venti) capi di persico trota; 10 (dieci) capi di luccio; 30 (trenta) capi di gheppia; 30 (trenta) capi di cefalo; 30 (trenta) capi di anguilla.

I pesci inferiori alla misura consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì, alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamura appaia difficoltosa.

ATTREZZI CONSENTITI

Gli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque di categoria "A", "B" e "C", ad ogni pescatore munito di licenza, sono i seguenti:

Acque di categoria "A"

- una o due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di 5 ami collocate entro il raggio di 10 m;
- una bilancella con lato massimo della rete di m 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella o con canna deve essere minimo di m 15. E' vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.

Per i pescatori di mestiere in possesso della licenza di tipo "A" sono consentiti gli attrezzi di seguito elencati:

- un tramaglio di lunghezza non superiore a m 20 con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm 20 che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume;
- una bilancia con lato della rete di m 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20;
- nassa: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm 20;
- lenzara: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non sia inferiore a mm 15;
- una o due canne per pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello comprese in un raggio di m 10;
- un guadino;
- un bilancione con rete suddivisa in due parti di cui una parte centrale con lato inferiore a m 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 per lato e una parte esterna con lato massimo di m 3,00 e con maglia non inferiore a mm 20 per lato;
- trabucco con rete suddivisa in due parti di cui la parte centrale con lato inferiore a metri 4,00 e maglie non inferiori a mm 10 per lato e la parte esterna con lato massimo di metri 20 con maglia non inferiore a mm 20 per lato che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume o dell'alveo idrico.

E' vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.

Acque di categoria "B"

- una o due canne armate con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di m 10. E' consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di 5 ami;
- una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra e lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20; l'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto.

Acque di categoria "C"

- una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale armata con non più di 5 ami. E' sempre vietato la pasturazione e l'uso come esca di sangue, organi contenente sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).

E' comunque vietato l'esercizio della pesca:

- con le mani e con sistemi subacquei;
- mediante reti ed apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;
- con l'ausilio di fonti luminose; nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi di innesco e preparazione delle lenze;
- mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche;
- con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;
- con la mazza, la fiocina il forcone, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non ricompreso tra quelli consentiti;
- nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario.

E' vietato altresì abbandonare esche, pesce o rifiuti (barattoli, carte, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc.), lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze.

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a m 10 in linea d'aria; tale limite è elevato a metri 15 per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a m 10, il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a 5 m a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.

Divieti temporanei di pesca :

- ai fini della tutela della salute pubblica, con Disposizione Presidenziale n° 93 del 28.05.2010, la Provincia ha istituito la "ZONA DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" nell'invaso di Occhito (sponda Molisana); nel fiume Tappino (dall'invaso di Occhito alla confluenza con il torrente Succida); nel fiume Fortore (fino a 2 Km a monte dell'invaso Occhito e per l'intero tratto a valle dello stesso invaso).
- ai fini della tutela della salute pubblica, con Disposizione Presidenziale n° 98 del 06.05.2011, la Provincia ha istituito la "ZONA DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" nell'invaso di Guardialfiera nel tratto compreso dal ponte della S.P. 159 (bivio Lupara) fino allo sbarramento dell'invaso stesso.